

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CONVENZIONE ASLA**

Contraente/Assicurato

(Codice Fiscale)

Indirizzo

Località

C.A.P.

Prov.

MASSIMALE ASSICURATO per sinistro:

MASSIMALE ASSICURATO per anno:

Sottolimito per sinistro e anno per USA/Canada:

FRANCHIGIA per ogni sinistro:

Franchigia per sinistri USA/Canada:

RETROATTIVITÀ: illimitata

DECORRENZA:

SCADENZA:

DURATA: anni 1

Premio Euro

di cui imposta:

GLI ASSICURATORI

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il premio è stato pagato il.....

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma “Claims Made”. Ciò significa che copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e gli eventi notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione come meglio indicato nell'articolo 13 “**Oggetto dell'Assicurazione**”.

ASSICURATORI:

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BROKER: Aon S.p.A.- Via A. Ponti 8/10- 20143 MILANO, l'intermediario di assicurazione a cui il contraente ha affidato la gestione del contratto.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

COSTI DI DIFESA: onorari e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto degli Assicuratori per le indagini, la mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato. Con riferimento procedimenti civili i Costi di Difesa sono prestati sulla base del disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c.

EVENTO: un fatto o un atto che abbia cagionato a terzi danni indennizzabili dalla presente in Polizza.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: l'ammontare di danno che rimane a carico dell'Assicurato, la franchigia essendo espressa in cifra fissa e lo scoperto in percentuale.

MASSIMALE: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro e per anno assicurativo, come indicato nel frontespizio e nella Scheda di Polizza.

POLIZZA: il presente documento che prova l'Assicurazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Il periodo indicato al Punto __ della Scheda di Polizza che rappresenta il periodo di efficacia del contratto.

- PERDITA:** i danni, compresi quelli patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri, più i costi e le spese per la perdita di documenti. L'espressione Perdita non include e, conseguentemente, la Polizza non garantisce il pagamento di:
- (i) imposte;
 - (ii) danni non compensatori quali ad esempio, danni punitivi, multipli o esemplari;
 - (iii) multe o ammende inflitte agli Assicurati;
 - (iv) i costi e le spese sostenuti per conformarsi a qualsiasi ordinanza, per qualsiasi obbligo che impone ordine di fare o non fare specifico, per qualsiasi altro risarcimento non monetario;
 - (v) benefit o spese di carattere generale sostenute dalla Società incluso a titolo esemplificativo e non limitativo il costo del tempo di un Assicurato;
 - (vi) onorari o commissioni per Servizi professionali forniti dalla, o richiesti all'Assicurato, o quella parte di un accordo transattivo o di una sentenza relativa a tali onorari o commissioni;
 - (vii) tutto ciò che non è considerato assicurabile ai sensi della legge che regola la Polizza o della giurisdizione in cui è stata presentata la Richiesta Di Risarcimento.
- PREMIO:** la somma dovuta agli Assicuratori.
- QUESTIONARI:** la proposta di assicurazione, contenente dichiarazioni del Contraente, firmata dal medesimo, che forma parte integrante del presente contratto.
- RISARCIMENTO:** la somma dovuta dagli Assicuratori a terzi in caso di sinistro.
- RICHIESTA DI RISARCIMENTO:**
- (i) richiesta scritta volta ad ottenere un "rimedio" a titolo di responsabilità civile da un Assicurato;
 - (ii) procedimento civile, regolamentare o amministrativo volto ad ottenere il risarcimento delle Perdite conseguenti a responsabilità civile;
 - (iii) richiesta scritta di un Terzo volta ad ottenere il risarcimento per una reale o presunta affermazione diffamatoria o calunniosa di un Assicurato; conseguenti a uno specifico Evento.
- SCHEDA DI ASSICURAZIONE:** il documento allegato alla Polizza, che contiene il numero assegnato a questo contratto e altri estremi contrattuali, che forma parte integrante del presente contratto.
- SINISTRO:** la notifica agli assicuratori di una Richiesta Di Risarcimento.

SEZIONE PRIMA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio in sede di compilazione del Questionario, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articoli 1892, 1893 e 1898 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, qualora il singolo Assicurato o il Contraente abbia già in corso altra polizza di responsabilità civile professionale, la presente polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima polizza e a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie prestate dalla prima polizza.

Articolo 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.).

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro. Comunicazione delle circostanze

- I. L'Assicurato o il Contraente dovrà con la massima urgenza dare avviso scritto agli Assicuratori, tramite il Broker, del ricevimento di:
 - (a) qualsiasi Richiesta Di Risarcimento
 - (b) qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale.

- II. L'Assicurato o il Contraente dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni relative alla richiesta di risarcimento e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare gli interessi degli Assicuratori e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile. In particolare, senza il previo

consenso scritto degli Assicuratori l'Assicurato o il Contraente non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere costi e spese a riguardo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.)

- III. l'Assicurato o il Contraente potrà comunicare agli Assicuratori, tramite il broker, qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione, fermo quanto previsto all'art.1898 c.c. in merito all'aggravamento del rischio.

Articolo 8 – Non opponibilità della franchigia al terzo

L'importo indicato al Punto 5 della Scheda di Assicurazione rimane a carico dell'Assicurato e non può essere assicurato in alcun modo.

Tale somma non potrà essere opposta al terzo, salvo il diritto dell'Assicuratore a recuperare l'importo stesso dall'Assicurato.

Articolo 9 - Recesso

Dopo ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o dal pagamento o rifiuto del risarcimento, l'ASSICURATORE non avrà facoltà di recedere dalla presente Polizza.

Art. 10 – Scadenza senza tacito rinnovo

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti di darne preventiva notifica o avviso.

Articolo 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 12 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Laddove l'istanza sia presentata dal Contraente o dall'Assicurato, detto Organismo può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE SECONDA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Articolo 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per danni causati dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite massimale di risarcimento, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, collaboratori regolarmente abilitati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d'anno eventuali variazioni all'elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell'incarico da parte dello Studio.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debba rispondere, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo.

La garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro o della circostanza notificata, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:

- i. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all'attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico;
- ii. l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- iii. l'attività di consulenza legale anche in materia di fusioni ed acquisizioni;
- iv. l'attività di custodia di documenti e valori ricevuti dai Clienti, con il limite di cui all'art. 17;
- v. lo smarrimento, la perdita, la distruzione o il deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori

elettronici relativi all'esecuzione dell'incarico professionale anche se derivanti da furto, rapina o incendio;

- vi. la divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti, nonché la responsabilità derivante al Contraente o all'Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale;
- vii. la violazione della Legge n. 196 del 03/06/2003 per perdite in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, non derivante da comportamento illecito continuativo Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno e in aggregato pari al 50% di quello previsto in polizza;
- viii. l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie;
- ix. l'attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati nei D.Lgs 28/2010, n. 28 – D.M. 180/2010 – D. Lgs 5/2003, D.M. 222/2004 e loro successive modificazioni e integrazioni;
- x. l'attività di membro del Consiglio di Sorveglianza;
- xi. la scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;
- xii. le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- xiii. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi.
- xiv. l'interruzione o la sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

Art. 15 - Clausola "Claims made"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente o all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato nella frontespizio di Polizza e nella Scheda di Assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 C.C. il Contraente o l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto, che non sia già stato denunciato a precedenti Assicuratori.

Articolo 16 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente o all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di Assicurazione e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di decorrenza della prima polizza stipulata con i presenti Assicuratori. E' comunque convenuto che il periodo di retroattività sia almeno pari al periodo di retroattività previsto da analoga Polizza che precede la presente senza soluzione di continuità'.

Nel caso di cessazione dell'attività professionale degli Assicurati durante il periodo di assicurazione, per qualsiasi motivo tranne il caso di radiazione dall'Albo Professionale, e qualora non sia più operante la copertura assicurativa dello Studio Legale Associato a seguito della cessazione dello Studio medesimo, l'assicurazione è altresì operante a favore degli Assicurati o dei loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 anni successivi alla cessazione della loro attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Per l'intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente capoverso il Massimale, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il Massimale indicato in polizza. La suindicata garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui il singolo assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali coperti dall'ultrattività di cui al presente capoverso.

Articolo 17 - Massimale

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale concordato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, così come indicato nel frontespizio di Polizza e nella Scheda di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con uno scoperto/franchigia a carico del Contraente o dell'Assicurato nella misura indicata nella Scheda di Assicurazione.

Gli scoperti e le franchigie eventualmente previste dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farli assicurare da altri Assicuratori.

In relazione all'attività di custodia di documenti e valori ricevuti dai Clienti, la copertura è prestata con un sottolimito pari a euro 250.000,00 per ogni sinistro e per periodo di assicurazione e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00;

Articolo 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, o derivanti da:

- (i) furto e incendio di cose del Contraente o dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto indicato all'Art. 14 "Oggetto dell'Assicurazione";
- (ii) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- (iii) attività diverse da quella di avvocato;
- (iv) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
- (v) presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- (vi) responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non previste dalle leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- (vii) comportamento doloso del Contraente o dell'Assicurato;
- (viii) multe e ammende inflitte direttamente al Contraente o all'Assicurato;

- (ix) insolvenza del Contraente o dell'Assicurato;
- (x) virus informatici o malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti; cambio data e/o qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico finalizzato a tale cambio di data;
- (xi) esplosione nucleare e /o radioattività;
- (xii) atti di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Sono altresì esclusi i sinistri:

- (xiii) derivanti da atti compiuti quando l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni o successivamente alla sua radiazione;
- (xiv) derivanti da reclami già presentati al Contraente o all'Assicurato prima dell'inizio della presente Assicurazione, o da circostanze di cui il Contraente o l'Assicurato era a conoscenza o diligentemente doveva esserlo prima dell'inizio della presente Assicurazione. Questa esclusione si applica esclusivamente al Contraente o all'Assicurato che si assicuri per la prima volta con gli Assicuratori del presente contratto;
- (xv) che abbiano tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, a epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- (xvi) derivanti dalle attività svolte dal Contraente o dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Proviviri) o componente del Consiglio di Amministrazione salvo sia stata attivata l'estensione di cui alla Condizione Particolare B;
- (xvii) derivanti dall'elargizione illecita da parte del Contraente o dell'Assicurato di benefici o qualsiasi altra remunerazione a terzi;
- (xviii) qualsiasi persona fisica per infortunio, morte o malattia, verificatasi o contratta mentre la stessa prestava la propria opera quale lavoratore subordinato o parasubordinato dell'Assicurato o in conseguenza della violazione degli obblighi posti a carico dell'Assicurato quale datore di lavoro;
- (xix) qualsiasi:

- (a) mancato o non corretto funzionamento di software (a titolo esemplificativo dovuto a trasmissione di virus) o apparecchiature meccaniche;
- (b) mancato o non corretto funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche qualora dovuto ad interruzione nella fornitura dell'energia elettrica, sovraccarico, calo di tensione o black out;
- (c) mancato o non corretto funzionamento di qualsiasi sistema di telecomunicazione e/o satellitare; al di fuori del diretto controllo dell'Assicurato.

Articolo 19 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale, ove consentito dalla legge, per le Richieste di Risarcimento presentate entro i limiti territoriali indicati al Punto 9 della Scheda di Assicurazione.

In caso di Richieste di Risarcimento presentate o pendenti entro, o al fine di fare rispettare una sentenza emanata negli Stati Uniti d'America, Canada, loro territori o possedimenti Estensione Stati Uniti d'America e Canada si applica la sottostante clausola:

Con riferimento a (i) qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o qualsiasi procedimento legale negli Stati Uniti d'America e/o in Canada e/o loro territori che rientrano nella rispettiva giurisdizione; e (ii) qualsiasi esecuzione/applicazione da parte di un tribunale di qualsiasi Stato della decisione presa da qualsiasi organo giurisdizionale o corte degli Stati Uniti d'America e/o Canada e/o altri territori che rientrano nella rispettiva giurisdizione, il sottolimito indicato al Punto 4 della Scheda di Assicurazione costituirà, in aggregato, la massima somma pagabile con riferimento a tutte le Richieste di risarcimento presentate ai sensi della presente.

Qualsiasi costo e/o spesa sostenuta durante le indagini, difesa e transazione o accordo sarà ricompreso nel Massimale indicato al Punto 4 della Scheda di Assicurazione.

Esclusioni (USA/Canada)

La garanzia prestata dalla Polizza non opera per:

- (i) qualsiasi danno punitivo e/o esemplare inflitto all'Assicurato;
- (ii) qualsiasi Richiesta di Risarcimento basata sul Employment Retirement Income Security Act del 1974 e ogni sua modifica e/o qualsiasi disposizione emanata ai sensi de medesimo;
- (iii) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da qualsiasi reale o presunta violazione del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC Sections 1961 e seguenti nonché ogni sua modifica e/o qualsiasi disposizione emanata ai sensi del medesimo;
- (iv) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da qualsiasi reale o presunta violazione del Securities Act del 1933, the Securities Exchange Act del 1934 o qualsiasi analoga disposizione legislativa Federale o Statale nonché qualsiasi altra disposizione riconducibile ai medesimi testi di legge;
- (v) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da fuoriuscita d'acqua, inquinamento e/o contaminazione in qualsiasi modo verificatasi.

Articolo 20 - Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale del Contraente o dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Articolo 21 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Articolo 22 – Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in

proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso i limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.

Sono inoltre a carico degli Assicuratori, previo loro consenso scritto e comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall'Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l'Assicurato stesso.

In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori.

Articolo 23 - Definizione Stragiudiziale del Sinistro

Gli Assicuratori si impegnano, al ricevimento della denuncia del sinistro e della documentazione che ritengano essere probatoria circa la risarcibilità e l'entità del danno, a definire stragiudizialmente il sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato medesimo.

Articolo 24 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa originatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa Assicurazione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7 che precede in quanto applicabile.

Articolo 25 - Trasparenza contrattuale

La Società è tenuta a fornire al Contraente con cadenza annuale, entro 60 giorni dalla data di scadenza, la statistica certificata inerente l'andamento della polizza dalla quale risulti:

- (i) il numero dei Sinistri denunciati;
- (ii) l'ammontare delle richieste di indennizzo per ogni singolo Sinistro;
- (iii) l'ammontare delle somme pagate per ogni singolo Sinistro e la data della relativa liquidazione;
- (iv) l'ammontare delle somme riservate per ogni singolo Sinistro;
- (v) il numero dei Sinistri rifiutati;
- (vi) tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normative vigente in materia di privacy, inerenti il presente contratto ed eventuali polizze accessorie o collegate.

Articolo 26 - Sanzioni/Embargo

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Articolo 27 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio Aon Spa. Via A. Ponti, 8/10 - 20121 MILANO. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato o il Contraente è tenuto, devono/possono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDE DI POLIZZA.

A) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenute nella Polizza o ad essa aggiunti, la garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, Membro dell'Organo di Vigilanza, incluse le attività amministrative contemplate dagli Artt. da 2380 a 2395 c.c. e/o attività sindacali svolte in conformità agli Artt. 2397 usque 2409 e 2477 c.c., nonché delle funzioni di Revisore di cui agli Artt. 2409-bis e seguenti c.c. in società di capitali non quotate in borsa a condizione che i relativi proventi siano specificati nella richiesta di quotazione. Salvo espressa accettazione da parte degli Assicuratori, sono escluse dalla copertura le attività svolte per società le quali, alla data di decorrenza del periodo di copertura continua con i presenti Assicuratori siano state dichiarate in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento.

In caso di responsabilità solidale del Contraente o dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

In caso di incarichi svolti presso società quotate in borsa, dovrà essere presentata apposita richiesta di copertura e l'estensione verrà concessa previa valutazione e consenso da parte dell'Assicuratore con l'emissione di relativa appendice.

B) Attività del Commercialista (STUDIO INTEGRATO)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. n. 139 del 28/06/2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonché da ogni altra norma di Legge applicabile. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, i mandanti, i committenti e coloro dai quali ha ricevuto l'incarico, a titolo di risarcimento per danni colposamente cagionati a ragione di negligenza o imperizia lievi e gravi dai quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle sue attività.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:

(i) l'esercizio dell'attività di gestione contabile e fiscale di aziende svolta dal Contraente e o dall'Assicurato;

(ii) i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali; con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, e da omissione e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;

(iii) le sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso anche per effetto dei D.lgs. 471/97, 472/97 e 473/97 e s.m.i.

(iv) l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;

(v) l'uso dei sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali e del relativo servizio di pagamento con modalità telematiche ai sensi dell'Art. 3 DPR n. 322/98.

La garanzia prestata dalla presente Polizza viene inoltre estesa alle perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 06/04/2006 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai sensi dell'Art. 35 del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, e s.m.i.). Questa garanzia viene prestata con un massimale aggiuntivo di Euro 3.000.000,00.

Con la presente garanzia l'Assicurato avrà il diritto per un periodo di cinque anni seguenti la data di annullamento o mancato rinnovo della presente Polizza di presentare denunce di Sinistro per Richieste di Risarcimento a seguito di azioni o omissioni colpose commesse durante il periodo di validità e comunque coperte dalla presente Polizza.

Tale garanzia ha efficacia a condizioni che l'Assicurato non abbia stipulato successivamente altro contratto che copra validamente lo stesso rischio.

Ai sensi della normativa in materia, gli Assicuratori (tramite Broker) si impegnano a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

Nel caso in cui per l'elaborazione di dati contabili di clienti e per la prestazione di servizi di natura amministrativa fiscale dello Studio il Contraente o l'Assicurato abbia costituito apposita società, ubicata nel medesimo studio e controllata costantemente dal Contraente o Assicurato stesso, si conviene che la predetta società assuma agli effetti contrattuali la figura dell'Assicurato. Ai fini del computo del premio, il Contraente è tenuto a comunicare l'ammontare degli introiti realizzati sia dal Contraente che dalla predetta società.

C) Visto Pesante

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, viene estesa alle perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.lgs n. 241 del 09/07/1997, dal D.M. n.164 del 31/05/1999, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità relativa a tale estensione di garanzia viene fissata in € 1.033.000,00, che si intende come compreso nel Massimale di Polizza e non è convenuto in eccesso allo stesso. Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta. Ai sensi del citato Art. 22 del D.M. n. 164 del 31/05/1999 viene stabilito che il Broker si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

D) PROGRAMMA INTERNAZIONALE (come da appendice allegata)

Il CONTRAENTE dichiara:

- ✓ di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- ✓ di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali di Polizza;
- ✓ di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 D.lgs. 07/09/2005, n. 209.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme che precedono:

Art. 2 Altre assicurazioni

Art. 5 Aggravamento del rischio

Art. 7 Obbligo dell'Assicurato in caso di Sinistro - Comunicazione delle circostanze

Art. 10 Scadenza senza tacito rinnovo

Art. 15 Clausola "Claims Made"

Art. 16 Inizio e termine della garanzia

Art. 17 Massimale

Art. 18 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 21 Persone non considerate terzi

Art. 22 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

IL CONTRAENTE